

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST-LAUREA

(D.R. n. 241 del 7 marzo 2000 e modificato con D.R. n. 820 del 22 novembre 2000)

Articolo 1

Tipologia delle borse

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento di borse di studio post-laurea, con esclusione delle borse post-dottorato e di quelle per il perfezionamento all'estero e per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione previsti dallo statuto.

Le borse sono attribuite a ciascuna Facoltà con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Facoltà provvederà, per ciascuna di esse, a nominare il Responsabile Scientifico, al quale il borsista dovrà essere assegnato, nonché l'area culturale o il settore scientifico-disciplinare per il quale si intende conferire la borsa.

Articolo 2

Disposizioni generali

Le borse di studio post-laurea non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

I titolari di borse di studio non possono essere impegnati in attività didattiche.

Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Alle borse di studio post-laurea si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476.

Articolo 3

Durata, importo e pagamento delle borse

La durata delle borse di studio è annuale. Non sono ammesse proroghe o rinnovi.

La borsa di studio ammonta a lit. 20.000.000 annui lordi.

L'importo della borsa è riferito all'intera annualità.

Il pagamento sarà effettuato in rate mensili posticipate dietro presentazione, da parte del Responsabile Scientifico, dell'attestazione di regolare svolgimento delle attività relative alla borsa di studio.

Articolo 4

Conferimento delle borse

Le borse sono conferite mediante selezione pubblica, che consiste nella valutazione di titoli di studio, culturali e scientifici e in un colloquio, volto ad accertare l'attitudine e la preparazione dei candidati nell'area disciplinare prescelta.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli prima del colloquio fissando i relativi criteri.

Conseguono l'idoneità soltanto coloro che abbiano riportato al colloquio una votazione di almeno 21/30.

Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascuno di essi.

In caso di ex aequo ha la precedenza in graduatoria il candidato che abbia conseguito il diploma di laurea in data posteriore.

Con Decreto del Rettore sono approvati gli atti concorsuali, nonché la graduatoria finale di merito, e dichiarati i vincitori del concorso.

In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, le borse di studio potranno essere assegnate a coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

I candidati, con esclusione dei vincitori del concorso, dovranno provvedere, a loro spese ed entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, all'eventuale ritiro di titoli e di pubblicazioni allegati alla domanda di ammissione.

In caso di inutile decorso del termine stabilito, l'Università si riserva la facoltà di provvedere o meno alla conservazione dei predetti documenti.

Articolo 5

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che:

- a) siano in possesso del diploma di laurea conseguito presso una istituzione universitaria italiana o di titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alla laurea conseguita in Italia ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e secondo le modalità previste dall'art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;
- b) non abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età al momento dell'emanazione del presente bando di concorso;
- c) che abbiano formalmente assunto l'impegno di non fruire, nel periodo di durata della borsa, di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a lit. 15.000.000.

Ai fini della determinazione del predetto limite, concorrono sia i redditi di origine patrimoniale che gli altri emolumenti comunque percepiti, compresi quelli aventi natura retributiva e i compensi ricevuti, a titolo di corrispettivo, per prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, per attività di collaborazione continuativa e coordinata o per lo svolgimento del servizio di leva militare o del servizio civile sostitutivo.

I cittadini stranieri sono ammessi a partecipare al concorso, previo accertamento della sussistenza del regime di reciprocità tra l'Italia e il Paese di origine e delle altre condizioni previste dalle leggi speciali vigenti in materia.

A tali fine il cittadino straniero è tenuto a produrre apposita certificazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Scambi Culturali – Ufficio IV.

Articolo 6

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice viene nominata, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Rettore, con proprio Decreto.

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra professori ordinari, straordinari ed associati e ricercatori.

Le funzioni di segretario sono svolte da unità di personale dell'area amministrativo-contabile con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Articolo 7

Documentazione richiesta ai vincitori del concorso

Nel termine perentorio di 15 giorni, che decorre dalla data di notifica della comunicazione dell'avvenuto conferimento della borsa di studio, l'assegnatario dovrà produrre i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni di cui al presente bando di concorso;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, che comprovi stati, fatti e qualità personali dichiarati nella domanda di ammissione e, in particolare:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) residenza;
 - d) il possesso del diploma di laurea o del titolo di studio di cui all'art. 4, 1° comma, lettera b);
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, che attesti:
 - a) l'impegno a non fruire, per tutta la durata della borsa di studio, di un reddito personale complessivo lordo superiore a lit. 15.000.000;
 - b) il non aver fruito di altra borsa conferita allo stesso titolo;
 - c) il non fruire contemporaneamente di altre borse di studio.

In caso di mancata presentazione, nel termine stabilito, della predetta documentazione, i vincitori del concorso verranno dichiarati decaduti dal diritto a fruire delle borse di studio.

Articolo 8

Condizioni per la fruizione delle borse

La durata delle borse decorre dalla data stabilita dall'Università all'atto del conferimento delle stesse.

Le attività relative alla borsa di studio dovranno essere svolte regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della stessa.

Nel caso in cui il borsista, dopo aver iniziato le predette attività, le interrompa senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dal diritto ad usufruire della borsa e sarà tenuto a restituire le rate eventualmente già percepite.

Il provvedimento di decadenza verrà adottato con Decreto del Rettore su motivata proposta del Responsabile Scientifico.

Ritardi e/o interruzioni verranno giustificati a condizione che non compromettano la validità o l'esito finale delle attività relative alla borsa e che siano imputabili esclusivamente a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

A tal fine è necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile Scientifico.

Articolo 9
Relazione finale sulle attività svolte

Allo scadere della durata della borsa, l'assegnatario deve trasmettere agli Affari Generali una dettagliata relazione, debitamente firmata e vistata dal Responsabile Scientifico, sulle attività svolte.

L'assegnatario dovrà altresì presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, con la quale attesti di non aver fruito, per il periodo di durata della borsa, di un reddito personale complessivo lordo superiore a lit. 15.000.000.

Articolo 10
Norme finali

Qualora venissero accertate irregolarità comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verrà disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente già corrisposte.